

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Avv. Marianna HOFER

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO



COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "VALLESINA"

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 19,00 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online del sito del Comune e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20 GIU, 2017 senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs.267/2000
 - è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.267/2000).

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

Intervennero i Signori:

1. HOFER Marianna
2. BIANCHI Oreste
3. CHICCA Andrea
4. DA GIAU Nicola
5. EMLER Marianne
6. SORAVIA Gabriele
7. TOSCANI Arturo
8. VIANELLO Licurgo detto Pacino
9. BATTISTELLA Daniel
10. CILIOTTA Tito
11. SORAVIA Celso

Presenti

-SI
-SI
-SI
-SI
-SI
-NO
-SI
-SI
-SI
-SI
-SI

Presenti N. 10

Reg. Albo n. 383

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. Dalla medesima data, la stessa deliberazione è stata affissa anche all'Albo Pretorio.

Valle di Cadore 20 GIU, 2017

Il Messo Comunale

Karla Casanova ruga

Ed è giustificata l'assenza del Consigliere Soravia Gabriele.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore BATTIATO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l'Avv. Marianna HOFER nella sua qualità di SINDACO, che dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio interessato, attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile del servizio tecnico interessato.....Geom. Antonio Toffoli.....

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria.....Avv. Marianna Hofer.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota pervenuta in data 24 agosto 2016, n. 4952 di protocollo, da parte della Società Bim Belluno Infrastrutture S.p.A., ora titolare del ramo idroelettrico già di Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., veniva proposta una nuova convenzione per l'affidamento della gestione dell'impianto idroelettrico denominato "Vallesina" di proprietà del Comune di Valle di Cadore, con durata fino al 31 dicembre 2021;
- con propria deliberazione n. 28 del 24 novembre 2016 il suddetto schema di convenzione veniva approvato ma solo fino al 30 giugno 2017, al fine di eseguire gli approfondimenti ritenuti necessari per verificare l'eventuale sussistenza di altre offerte più vantaggiose;
- detta convenzione è stata poi sottoscritta dalle parti in data 14 febbraio 2017;

ESAMINATA la nota pervenuta in data 14 febbraio 2017 ed acquisita al n. 0979 del protocollo comunale con la quale la Società Bim Belluno Infrastrutture S.p.A. trasmette la bozza di convenzione relativa alla proposta di continuità gestionale nella conduzione dell'impianto in parola fino al 31 dicembre 2021;

VALUTATA l'opportunità di confermare l'affidamento della gestione alla Società richiedente in quanto la stessa, oltre ad aver ben operato nella gestione dell'impianto fino ad oggi:

- svolge tutte le necessarie attività di natura tecnica sull'impianto (manutenzione ordinaria) e si occupa altresì di tutte le numerose incombenze amministrative che il ruolo di produttore elettrico comporta, dispensando gli uffici comunali dall'intraprendere impegnative procedure di affidamento del servizio di manutenzione tecnica dell'impianto;
- si fa carico dei costi assicurativi dell'impianto mediante la stipula di un'ampia copertura di tipo "all risks" che prevede, in caso di sinistro, non solo il risarcimento del danno diretto ma anche della connessa mancata produzione di energia elettrica;
- non può essere ritenuta responsabile della ridotta redditività dell'impianto, da imputare invece alla prossima cessazione dei certificati verdi;
- ha sempre cercato di limitare gli oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto a carico del Comune, assicurando per contro interventi tempestivi in caso di necessità;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente che rimarca appunto le ragioni a favore del rinnovo dell'affidamento gestionale, aggiungendo inoltre che si tratta pur sempre di una centralina realizzata sull'acquedotto comunale che, essendo gestito da un'altra società dello stesso gruppo Bim, potrebbe anche consentire di realizzare utili sinergie;

UDITO anche l'intervento del Consigliere Sig. Battistella Daniel che ricorda a tal fine quanto accaduto in occasione dell'ultima rottura dell'acquedotto verificatasi alla fine della scorsa estate, dove l'inconveniente era stato segnalato proprio dalla centralina piuttosto che dalla mancanza d'acqua, consentendone così la risoluzione quasi in tempo reale;

CHIUSA la discussione;

RITENUTO dover far luogo al riaffidamento del servizio di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di riaffidare per quanto sopra alla Società Bim Belluno Infrastrutture S.p.A. di Belluno la gestione dell'impianto idroelettrico di proprietà comunale denominato "Vallesina" alle

condizioni e con le modalità riportate nell'allegata bozza di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere copia dello stesso alla Società affidataria, autorizzando al contempo il Responsabile dell'Area tecnica dell'ente alla sottoscrizione della predetta convenzione.

Allegato sub. A)

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'USO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "VALLESINA" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE

TRA

Comune di Valle di Cadore, con sede municipale in Piazza 1° Gennaio 1819 n° 1, P.IVA 00203510250, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Marianna Hofer, nel seguito anche solo "Comune",

E

Bim Belluno Infrastrutture S.p.A., con sede in via Tiziano Vecellio 27/29 – 32100 Belluno, P.IVA 00971880257 qui rappresentata dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Bruno Zanolla, nel seguito anche solo "Società o BBI"

PREMESSO CHE

- in data 19/12/2013 l'assemblea dei soci di BBI ha deliberato un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura da parte di GSP di un ramo d'azienda comprensivo del settore "idroelettrico", con efficacia giuridica posticipata al 01/01/2014. Pertanto, a decorrere da detta data, BBI è subentrata a GSP nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al ramo conferito e quindi anche negli accordi e/o convenzioni sottoscritti con i Comuni soci relativi all'uso di impianti idroelettrici;
- il Comune ha realizzato un impianto idroelettrico in loc. Valle di Cadore con potenza installata pari a 50 kW (potenza di targa di generatore), nel seguito anche solo "impianto";
- il Comune è concessionario della derivazione d'acqua a scopi idroelettrici di cui al Decreto del Genio Civile di Belluno n. 263 del 26/08/2002 per una potenza di concessione pari a 97,05 kW e valore di portata derivabile pari a 20 l/s;
- il Comune è azionista della Società, della quale detiene n. 187 azioni per un valore nominale di euro 93.500,00, pari all'1,33% del capitale sociale;
- Comune e GSP, in data 16/08/2004, hanno sottoscritto una Convenzione che prevedeva l'affidamento dell'uso dell'impianto per un periodo pari a 8 anni dall'entrata in esercizio dello stesso, con possibilità di rinnovo;
- con nota del 23/02/2006 GSP ha comunicato al Comune che l'impianto è entrato in esercizio il 01/02/2006, data da cui ha avuto inizio il periodo di affidamento con scadenza il 31/01/2014;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/11/2014 è stata approvata una nuova convenzione di affidamento alla società BBI dell'uso e gestione dell'impianto sino al 31/12/2015;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 24/11/2016 è stata approvata una nuova convenzione di affidamento alla società BBI dell'uso e gestione dell'impianto sino al 30/06/2017;
- GSP ha stipulato una convenzione per il ritiro dedicato dell'energia ai sensi della Delibera AEEG 280/07 caratterizzata dal codice RID000806, poi volturata a BBI col mantenimento del medesimo codice;
- GSP ha provveduto ad ottenere la Qualifica IAFR dell'impianto (codice IAFR n. 1164) ed a richiedere l'ottenimento dei certificati verdi con decorrenza 01/11/2005;
- GSP detiene una Licenza di Officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, di cui al codice IT001BLE00371C, poi volturata a BBI col nuovo codice IT001BLE00752P;
- l'art. 267, comma 4 lettera D del D.Lgs 152/06 e l'art. 2, comma 151 della "Legge Finanziaria 2008" hanno esteso la durata dei certificati verdi da 8 a 12 anni per gli impianti entrati in esercizio tra il 01/04/1999 e il 31/12/2007;
- l'art. 25, comma 3 del D.Lgs 28/2011, pone il termine del sistema dei certificati verdi con riferimento all'anno 2015;
- l'art. 19 del D.M. 06/07/2012 prevede, per impianti che abbiano un diritto residuo a fruire dei certificati verdi, successivo al 2015, una conversione di tale diritto in un incentivo sulla produzione netta, denominato GRIN;
- L'impianto beneficerà dell'incentivo GRIN fino al 31/10/2017 e a seguito di tale data i ricavi saranno garantiti unicamente dal valore di cessione dell'energia elettrica immessa in rete;
- la conduzione tecnica dall'avvio dell'impianto fino ad oggi si è dimostrata efficiente, garantendo minimi tempi di fuori servizio ed adeguando costantemente l'impianto alle intercorse normative tecniche di riferimento, soprattutto in riferimento alla sicurezza della rete elettrica ed al rispetto delle portate d'acqua derivate;
- l'impianto ad oggi si presenta in buone condizioni d'utilizzo e le apparecchiature elettromeccaniche sono state oggetto di una adeguata e continua manutenzione;

- con delibera dell'Autorità 618/2013 sono stati aggiornati, a decorrere dal 01/01/2014 i Prezzi Minimi Garantiti per impianti idroelettrici con potenza di concessione fino a 1 MW;
- il DDL 23/12/2013 n. 145, convertito in Legge n. 9 del 21/02/2014, all'art. 1, comma 2 prevede che, a decorrere dal 01/01/2014, i Prezzi Minimi Garantiti, nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti idroelettrici con potenza elettrica superiore a 500 kW che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, siano pari al prezzo zonale orario;

CONSIDERATO CHE

- le parti ritengono opportuno dare continuità ai rapporti fin qui intercorsi, rinnovando l'affidamento a BBI dell'uso dell'impianto elettrico;
- il contesto normativo da un lato, e di mercato, dall'altro, non consentono di stabilire, dei corrispettivi fissi da corrispondere al Comune per l'uso dell'impianto ma, quanto piuttosto dei corrispettivi variabili in relazione ai ricavi derivanti a BBI dalla gestione dello stesso, ricordando peraltro come tali valori siano destinati a diminuire significativamente col termine del periodo d'incentivazione;
- le modalità di determinazione dei canoni devono temperare la duplice esigenza di garantire un'adeguata remunerazione al Comune, che ha effettuato l'investimento, ed una altrettanto adeguata remunerazione a BBI, che si assume il rischio imprenditoriale connesso alla gestione dell'impianto oltreché i correlati oneri;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1- PREMESSE

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti le ratificano anche quale presupposto di applicazione e di interpretazione delle clausole qui negoziate.

Le parti si impegnano ad improntare i loro rapporti ai principi di trasparenza e leale collaborazione reciproca, mantenendo durante tutto il rapporto inerente la presente convenzione un comportamento ispirato ai canoni della lealtà e correttezza, al fine di perseguire gli obiettivi sottesi alla presente convenzione secondo criteri di celerità, efficacia ed economicità.

2- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Comune affida alla Società, senza soluzione di continuità rispetto alla Convenzione in essere, l'uso e la gestione dell'impianto, a titolo oneroso.

La gestione comporta lo svolgimento di attività di contenuto sia tecnico che amministrativo che, a mero titolo esemplificativo, vengono descritte nel proseguito con la precisazione che detta gestione comprende tutto ciò che attiene al corretto funzionamento dell'impianto con la sola eccezione di interventi di straordinaria manutenzione, siano essi programmati o meno.

L'affidamento riguarda anche la titolarità dei rapporti verso soggetti esterni, che saranno formalizzati e gestiti direttamente a nome della Società; a tale specifico scopo, qualora fosse richiesto da determinate disposizioni normative, eventuali atti, licenze, concessioni e/o autorizzazioni verranno volturati o cointestati alla Società.

La manutenzione ordinaria dell'impianto, e tutti i costi ad essa connessi, resterà in carico alla Società.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, saranno a carico del Comune, ovvero la Società, a lavoro ultimato, fatturerà al Comune il costo dell'intervento (comprensivo di materiale utilizzato e manodopera). Tali interventi verranno preventivamente proposti al Comune ed eventualmente eseguiti a cura della Società, anche a mezzo di ditte esterne, una volta ricevuta la relativa approvazione dal Comune stesso. Può essere prevista una deroga a detta modalità in caso di interventi urgenti, con particolare riguardo alla messa in sicurezza dell'impianto, i quali verranno poi dettagliatamente comunicati al Comune evidenziandone i motivi dell'urgenza.

Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità (fino a 3.000 euro+iva) e funzionali al corretto funzionamento dell'impianto possano essere eseguiti dalla Società anche senza preventiva approvazione da parte del Comune, salvo poi la trasmissione di apposita e dettagliata relazione e rendicontazione di quanto eseguito dalla Società.

3- CANONE PER L'USO DELL'IMPIANTO

Sulla base del presente affidamento, la Società si occuperà di valorizzare l'energia elettrica ceduta in rete dall'impianto, comprensiva anche di eventuali ulteriori incentivi (ad esempio, i certificati verdi) nei modi che riterrà più opportuni ed in piena autonomia, ovviamente nella ricerca delle migliori condizioni economiche possibili.

La Società BBI corrisponderà al Comune un canone annuo per l'uso dell'impianto determinato in percentuale ai ricavi realizzati da BBI dalla cessione in rete dell'energia elettrica. La percentuale da applicare ai ricavi, al fine di determinare il canone da corrispondere al Comune, viene stabilita in misura crescente, secondo gli scaglioni di seguito indicati:

- fino a 500.000 kWh immessi in rete, 74% dei ricavi complessivi
- da 500.001 a 1.000.000 kWh 76% dei ricavi complessivi
- da 1.000.001 a 2.000.000 kWh 78% dei ricavi complessivi
- oltre 2.000.000 kWh 80% dei ricavi complessivi

Alla fine di ciascun trimestre solare, la Società comunicherà al Comune la produzione idroelettrica realizzata nel trimestre, i ricavi fatturati in relazione alla stessa ed il canone maturato dal Comune per la concessione in uso dell'impianto.

Si conviene che nella determinazione dei ricavi complessivi saranno assunti anche eventuali rimborsi assicurativi (per danni diretti e/o mancata produzione) oltre che qualunque eventuale conguaglio riferito alla cessione dell'energia (ad es. per rettifica da parte di Enel della misura).

Ovviamente al canone così determinato andrà aggiunta l'Iva con le aliquote vigenti al momento di pagamento del corrispettivo, ovvero di emissione della fattura se antecedente.

Il pagamento al Comune del corrispettivo come sopra determinato avverrà, dopo l'emissione di regolare fattura, con la seguente periodicità:

- produzione I trimestre anno n entro il 15 giugno anno n
- produzione II trimestre anno n entro il 15 settembre anno n
- produzione III trimestre anno n entro il 15 dicembre anno n
- produzione IV trimestre anno n entro il 15 marzo anno n+1.

Per i pagamenti eseguiti in ritardo, rispetto ai termini contrattuali, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 231/2002 e s.m.i. e dalla Direttiva n. 2011/7/UE del 16.02.2011.

4- CANONI E SOVRACANONI IDRICI E ALTRI COSTI

Il pagamento annuale dei canoni idrici, ed eventuali sovracanoni, per l'utilizzo idroelettrico della derivazione d'acqua resterà in capo al Comune.

Altri costi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui, ad esempio, i diritti annuali di Licenza UTF, la fornitura elettrica in centrale, i costi di negoziazione dei certificati verdi, i costi per la copertura assicurativa dell'impianto, saranno a carico della Società.

5- DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha decorrenza dal 01/07/2017 con durata fino al 31 dicembre 2021.

È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo che potrà avvenire con atto tra le parti con anticipo di almeno 4 (quattro) mesi dalla scadenza. Sono fatte salve le cause di risoluzione del contratto per inadempimento delle parti, ai sensi di quanto previsto dal C.C..

6 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione transattiva, nel rispetto delle norme in materia, contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire ad una soluzione di tali controversie mediante il ricorso alle procedure di cui al comma precedente, la definizione delle stesse sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, e, a tal proposito, le Parti designano sin d'ora, quale Foro competente, quello di Belluno.

7 - CLAUSOLA FINALE

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nella presente convenzione sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Data _____

Comune di Valle di Cadore
Il Sindaco
Avv. Marianna Hofer

Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.
L'Amministratore Unico
Bruno Zanolla